

Elaborazioni Amministrative, Contabili, Retributive, Fiscali
10128 Torino - Via Montevecchio 11 - Telefono 011-5070211 - Telefax 011-5628017
Sito web: www.savioassociati.it - E-mail: nome.cognome@savioassociati.it

dott. rag. Marco Savio
cdl. Giuliana Guerraz
dott. Luigi Rossi
dott. Federica Savio

Oggetto: DAL 2013 NASCE LA FATTURA “SEMPLIFICATA”

Con l'introduzione del nuovo articolo 21-*bis* nel DPR n.633/72 viene prevista la possibilità di emettere, a partire dal 1° gennaio 2013, una fattura definita “semplificata” che presenta quindi un numero di elementi presenti nel documento più contenuti rispetto a quanto genericamente previsto per la fattura “ordinaria” disciplinata dal precedente art.21 del citato decreto.

Per effetto dell'introduzione del comma 4 nell'art.1 della L. n.18/83 viene riconosciuta la possibilità di emettere fatture sia ordinarie che semplificate anche tramite apparecchi misuratori fiscali (sarà probabilmente questo l'utilizzo maggiormente interessante di tale nuova fattura).

La fattura semplificata può essere emessa solo per operazioni di importo complessivo non superiore a €100.

È tuttavia previsto che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze si possa elevare il precedente limite fino a €400 ma anche estenderne l'utilizzo ad operazioni, senza limiti d'importo, effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi ordinari (per tali estensioni occorre quindi attendere gli appositi decreti).

Le indicazioni da effettuare nella fattura semplificata possono essere così sintetizzate:

- in luogo dei dati identificativi del cessionario/committente e del rappresentante fiscale (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio; ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) è possibile indicare in alternativa nel documento:
 - in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita Iva (a seconda che il cliente sia privato o soggetto passivo Iva);
 - in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Ue, il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione (generica) dei beni ceduti e dei servizi resi (in luogo della indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati, prevista per la fattura ordinaria);
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla (in pratica è possibile indicare la sola misura dell'aliquota applicata accanto all'importo complessivo dell'operazione).

È possibile emettere fatture rettificative semplificate ai sensi dell'art.26 del DPR n.633/72 (note di variazione), in questo caso senza alcun limite di importo. È richiesto che nelle fatture rettificative venga riportato:

- il riferimento della fattura rettificata;
- le specifiche indicazioni che vengono modificate.

Vi sono due casi nei quali non è possibile fare ricorso alla fattura semplificata:

- ➔ per le cessioni intracomunitarie di cui all'art.41, D.L. n.331/93;
- ➔ per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - escluse le operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 4) e 9) dell'art.10, DPR n.633/72 (operazioni bancarie e assicurative) - effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato dell'Unione Europea in cui è dovuta l'imposta (si tratta nella nuova ipotesi di fatturazione prevista alla lettera a) del comma 6-*bis* dell'art.21, DPR n.633/72).

Con riferimento alle modalità di registrazione delle predette fatture semplificate va segnalato un mancato coordinamento con quanto previsto dall'art.23 del DPR n.633/72 (registro delle fatture emesse) che continua genericamente a prevedere in esso l'indicazione degli elementi che caratterizzano la fattura ordinaria. Si tratta, evidentemente, di un mancato coordinamento legislativo in relazione al quale occorrerà attendere gli opportuni e necessari chiarimenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Marco SAVIO & Associati SAS

Torino, 5 febbraio 2013.